TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A. in liquidazione

Corso Marche n. 79

10146 Torino

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX ART. 6 D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE

SEZIONE I

REATI DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO; DELITTI DI CONCUSSIONE E CORRUZIONE DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. N. 231/2001; REATI TRIBUTARI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001

Revisione 5 – 2026

Approvata con Determina del Liquidatore n. 32 del 24/07/2026

INDICE

1. Premessa

2. Funzione della Sezione I della Parte Speciale

3. Le ipotesi di reato rilevanti

 3.1 Premessa

 3.2 Reati ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001

 3.3 Reati ex art. 25 D.Lgs. n. 231/2001

 3.4 Reati ex art. 25quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001

4. Organizzazione aziendale di T.N.E.

5. Principi generali di comportamento

6. Le procedure di gestione adottate da T.N.E.

7. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare

8. Le funzioni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto, che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità ispettive e di Vigilanza nonché con l'Autorità Giudiziaria.

Con delibera assembleare del 23 dicembre 2025, iscritta nel Registro delle Imprese in data 29 dicembre 2025, TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria ai sensi degli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile. Il Liquidatore, nella persona del Dott. Davide Barberis, ha assunto le funzioni di gestione della fase liquidatoria, con il compito di completare le operazioni in corso, realizzare l'attivo, estinguere il passivo e procedere alla distribuzione del residuo ai soci. Il presente Modello e la presente Sezione della Parte Speciale sono stati conseguentemente aggiornati per tenere conto del mutato contesto operativo e del diverso profilo di rischio connesso alla fase di liquidazione.

In seguito agli eventuali riscontri che dovessero emergere dalle periodiche attività di monitoraggio effettuate dagli organi competenti e dall'OdV si potrà procedere, qualora si rendesse necessario, all'implementazione della presente Sezione della Parte Speciale.

2. Funzione della Sezione I della Parte Speciale.

La presente Sezione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione concerne i possibili comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello di T.N.E. nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Ispettive e di Vigilanza nonché dell'Autorità Giudiziaria.

L'obiettivo della Sezione I è dunque di far sì che tutti i destinatari del Modello, nell'ambito delle attività e/o dei processi sensibili come individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Sezione della Parte Speciale) e nel Codice Etico, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati rilevanti ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1) indicare i comportamenti e le procedure che tutti i destinatari del Modello (Liquidatore, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, consulenti e collaboratori esterni) sono tenuti a osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;

2) fornire all'OdV e alle funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

3. Le ipotesi di reato rilevanti.

3.1 Premessa.

È opportuno innanzitutto definire, onde consentire una corretta delimitazione dell'ambito di applicazione della Sezione I, che cosa si intenda con l'espressione "Pubblica Amministrazione".

Tale locuzione deve essere intesa nel senso più ampio possibile, come previsto dalla normativa di riferimento, comprensiva cioè di tutte le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, anche estere, degli enti pubblici, degli enti locali, delle autorità pubbliche di vigilanza.

Debbono altresì ricomprendersi nella suddetta locuzione i pubblici dipendenti, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, i dirigenti e i funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici o assimilabili.

Ai sensi dell'articolo 357 co.1 – Nozione di pubblico ufficiale – del Codice penale, è "Pubblico Ufficiale" colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi che attiene allo svolgimento di attività di natura legislativa (quale quella esercitata dallo Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (quale quella esercitata dai membri degli enti statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle Amministrazioni sovranazionali – ad esempio, Unione Europea, Nazioni Unite, membri delle Authorities, dell'Antitrust ecc.), giudiziaria (quale quella esercitata dall'Autorità Giudiziaria, da Ufficiali Giudiziari, curatori o liquidatori fallimentari, ecc.) (cfr. co.2).

Nello specifico, il "Pubblico Ufficiale" è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi, poteri coercitivi (tra cui il potere di arresto, perquisizione e di

contestazione di violazioni di legge, poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici) e poteri certificativi (ovvero il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso).

Ai sensi dell'art. 358 c.p., invece, l'"Incaricato di un Pubblico Servizio" è il soggetto che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio.

Per pubblico servizio si intende "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ultima" (cioè di poteri autoritativi e certificativi) "e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

E' altresì opportuno sottolineare che, al fine del riconoscimento della qualifica di "pubblico ufficiale" e, ancor più, di "incaricato di pubblico servizio" in capo a un soggetto, ciò che rileva è l'attività in concreto svolta da quest'ultimo; pertanto, anche un soggetto privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale "incaricato di pubblico servizio" quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

3.2 Reati ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 24 del Decreto, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" (Rubrica sostituita dall'articolo 5, co. 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75) così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento

quote (co. modificato dall'articolo 5, co. 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al co.1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (co. inserito dall'articolo 5, co. 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e)".

Vengono di seguito riportati gli articoli del Codice penale richiamati dall'articolo 24 del Decreto.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.).

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51.65 a Euro 1032.91. La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1549: [1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente" (co. modificato dall'art. 2, co.1, lett. o), D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

La fattispecie in esame si configura quando, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifizi o raggiri tali da indurre in errore o da

arrecare un danno allo Stato o a un altro ente pubblico. Gli elementi della fattispecie possono dunque in sintesi riassumersi nei seguenti: artifizio o raggiro (studiata trasfigurazione del vero sia simulando ciò che non esiste sia dissimulando, ovvero nascondendo, ciò che esiste); induzione in errore (è necessario che il mezzo utilizzato dal soggetto agente abbia cagionato l'inganno nella persona offesa); ingiusto profitto con conseguente diminuzione patrimoniale del soggetto passivo.

Tale tipologia di reato può configurarsi in ogni ambito aziendale e specificamente in quelli che vedono la Società impegnata nell'ottenimento di concessioni, licenze e autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere al fine di ottenere, ad esempio, la concessione e/o la licenza.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 24 co.1 del Decreto); se il profitto conseguito è di rilevante entità o il danno procurato è di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 24 co.2 del Decreto). Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (art. 24 co.2bis del Decreto).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea" (co. modificato dall'art. 30, co.1, L. 17 ottobre 2017, n. 161).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 24 co.1 del Decreto); se il profitto conseguito è di rilevante entità o il danno procurato è di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 24 co.2 del Decreto).

Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640ter c.p.).

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [...] Se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti, si applica altresì la pena accessoria del blocco o della sospensione della carta di pagamento".

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 24 co.1 del Decreto); se il profitto conseguito è di rilevante entità o il danno procurato è di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 24 co.2 del Decreto).

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316bis c.p.).

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a

quattro anni" (a norma dell'art. 7, co.1, D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, il riferimento alle "Comunità europee" deve intendersi come riferimento all'"Unione europea").

In tale ipotesi di reato assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione. La fattispecie si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 24 co.1 del Decreto); se il profitto conseguito è di rilevante entità o il danno procurato è di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 24 co.2 del Decreto).

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316ter c.p.).

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822".

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 24 co.1 del Decreto); se il profitto conseguito è di rilevante entità o il danno procurato è di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 24 co.2 del Decreto).

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui ricorra la "frode" nell'adempimento dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355. Il reato è configurabile in riferimento a qualsiasi tipo di contratto di fornitura in esso comprendendosi contratti di compravendita, somministrazione, appalto.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 24 co.1 del Decreto); se il profitto conseguito è di rilevante entità o il danno procurato è di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 24 co.2 del Decreto).

Per tutte le ipotesi di reato previste all'art. 24 del Decreto si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 lett. c), d) ed e).

3.3. Reati ex art. 25 D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25 del Decreto, rubricato "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio", così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis, e 316 del codice penale (Comma sostituito dall'art. 1, co.9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 5, co. 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, co.1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, co.2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co.2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, co.1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, co.1, lettera

b) (co. sostituito dall'articolo 1, co.9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, co.2 (comma aggiunto dall'art. 1, co. 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3)."

Vengono di seguito riportati gli articoli del Codice penale richiamati dall'articolo 25 del Decreto.

Concussione (art. 317 c.p.).

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (art. 25 co.3 del Decreto).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni."

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (art. 25 co.1 del Decreto).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 25 co.2 del Decreto). Tuttavia, se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione di appartenenza nonché il pagamento o il rimborso di tributi e l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ai sensi dell'art. 319bis c.p. si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (art. 25 co.3 del Decreto).

Circostanze aggravanti (art. 319bis c.p.).

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.)

"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote se si versa nell'ipotesi di cui al primo co. (art. 25 co.2 del Decreto); quando si versa nell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma, si applica la

sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (art. 25 co.3 del Decreto).

Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319quater)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (art. 25 co.3 del Decreto).

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.).

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

Tale norma stabilisce che le sanzioni previste nei primi tre commi dell'art. 25 del Decreto si applicano all'ente anche quando tali delitti siano stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322bis c.p. (art. 25 co.4 del Decreto).

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).

"Le pene stabilite nel co.1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

Laddove si versi in tale ipotesi, all'ente verrà applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote in relazione ai delitti di cui all'art. 318 e 322, co.1 e 3 c.p. (art. 25 co.1 del Decreto); la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote in relazione ai delitti di cui all'art. 319 e 319ter, co.1 (art. 25 co.2 del Decreto); la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote in relazione ai delitti di cui all'art. 317, art. 319 aggravato ai sensi del 319bis, 319ter co.2 e 319quater (art. 25 co.3 del Decreto).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel co.1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo co. si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al co. secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote per le ipotesi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 322 c.p. (art. 25, co. 1 del Decreto); si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote per le ipotesi di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 322 c.p. (art. 25 co. 2 del Decreto).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di

membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322bis c.p.).

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione."

Si tratta di fattispecie di reato che può essere realizzata in molteplici aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. La corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri. La corruzione può configurarsi sia nella forma c.d. attiva (il Liquidatore o il consulente

corrompe un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio per far ottenere qualcosa all'ente) sia nella forma passiva (l'esponente dell'ente riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 319, 319ter co.1, 321, 322 co.2 e 4, 317, 319 aggravato ai sensi dell'art. 319bis, 319ter co.2 e 319quater si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 per una durata non inferiore a un anno. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co.2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, co.1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, co.1, lettera b) (co. sostituito dall'articolo 1, co. 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3).

3.4. Reati ex art. 25quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25quinquiesdecies del Decreto, rubricato "Reati tributari" (articolo inserito dall'articolo 39, co. 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), così dispone:

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, co.1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, co.2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, co.1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, co. 2bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

"1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dalla cui attività deriva una maggiore imposta evasa o un maggior rimborso, sia individualmente che in concorso con altri reati, per un ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni: a) per i delitti di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a seicento quote; b) per i

delitti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per i delitti di cui alle lettere f) e g) del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni."

Vengono di seguito riportati gli articoli del D.Lgs. n. 74/2000 richiamati dall'art. 25quinquiesdecies del Decreto.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1)

"E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi" (co. modificato dall'articolo 39, co.1, lettera a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 25quinquiesdecies co.1 lett. a) del Decreto).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 2bis)

"Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" (co. aggiunto dall'articolo 39, co.1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (art. 25quinquiesdecies co.1 lett. b) del Decreto).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore

aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila."

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ai sensi dell'art. 25quinquiesdecies co. 1 lett. c) del Decreto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1)

"E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (Comma modificato dall'articolo 39, co.1, lettera l), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote ai sensi dell'art. 25quinquiesdecies co.1 lett. d) del Decreto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 2bis)

"Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" (co. aggiunto dall'articolo 39, co.1, lettera m), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote ai sensi dell'art. 25quinquiesdecies co.1 lett. e) del Decreto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari" (co. modificato dall'articolo 6, co.1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e dall'articolo 39, co.1, lettera n), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote ai sensi dell'art. 25quinquiesdecies co.1 lett. f) del Decreto.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)

"E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella

documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote ai sensi dell'art. 25quinquiesdecies co. 1 lett. g) del Decreto.

Dichiarazione infedele (art. 4)

"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del co.1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al co.1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette."

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a trecento quote ai sensi dell'art. 25quinquiesdecies co.1bis lett. a) del Decreto.

Omessa dichiarazione (art. 5)

"E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

Per tale reato la sanzione pecuniaria da applicare è fino a quattrocento quote ai sensi dell'art. 25quinquiesdecies co.1bis lett. b) del Decreto.

Indebita compensazione (art. 10 quater)

"E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."

Per tale reato la sanzione pecuniaria da applicare è fino a quattrocento quote ai sensi dell'art. 25quinquiesdecies co.1bis lett. c) del Decreto (co. inserito dall'articolo 5, co.1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

Aree aziendali di T.N.E. potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24-25-25quinquiesdecies del Decreto.

Con la delibera assembleare del 23 dicembre 2025 T.N.E. è stata posta in liquidazione volontaria. L'operatività della Società si è conseguentemente ridotta alla gestione della fase liquidatoria, con cessazione delle attività produttive ordinarie. In tale contesto, il profilo di rischio si concentra sulle operazioni tipiche della liquidazione, mantenendo tuttavia alcune aree di esposizione residuale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In relazione all'attività di liquidazione, si evidenziano le potenziali aree di rischio:

1) gestione dell'attivo liquidatorio, con particolare riferimento alle operazioni di alienazione di beni immobili, mobili e partecipazioni, nonché alla definizione di contenziosi attivi e passivi, in cui possono emergere rischi di false rappresentazioni nei confronti di enti pubblici creditori o controparti;

2) rapporti residuali con la Pubblica Amministrazione per adempimenti connessi alla fase di scioglimento, tra cui cancellazione dal Registro delle Imprese, adempimenti urbanistici e ambientali relativi agli immobili, autorizzazioni e licenze pendenti;

3) gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, le Autorità Ispettive, gli Ufficiali e/o Agenti di Polizia Giudiziaria e con l'Autorità Giudiziaria in relazione a procedimenti in corso o avviati nel corso della liquidazione;

4) adempimenti fiscali e tributari connessi alla liquidazione, tra cui la presentazione delle dichiarazioni dei redditi del periodo di liquidazione, la gestione dell'IVA, la predisposizione del bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'art. 2492 c.c. e del rendiconto di cui all'art. 2490 c.c., redatti secondo il principio contabile OIC 5;

5) pagamento dei creditori sociali nell'ambito delle operazioni di liquidazione, con particolare attenzione alla par condicio creditorum e al rischio di pagamenti preferenziali;

6) gestione delle connessioni informatiche finalizzate all'accesso ai sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni in relazione agli adempimenti residuali della fase di liquidazione.

4. Organizzazione aziendale di T.N.E..

Lo svolgimento delle attività nelle aree sensibili come sopra individuate deve avvenire in piena conformità alla legislazione vigente, ai principi dettati nel Codice Etico nonché alle regole contenute nel Modello (Parte Generale e singole Sezioni della Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione dei reati di cui agli articoli 24-25-25quinquiesdecies del Decreto.

In linea generale, l'organizzazione della Società in liquidazione rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione dei ruoli, con specifico riferimento alle attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della Società spettanti al Liquidatore.

Si indicano di seguito le funzioni/figure di T.N.E. potenzialmente connesse con lo svolgimento delle attività considerate a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24-25-25quinquiesdecies del Decreto:

– Liquidatore (Dott. Davide Barberis), cui spettano tutti i poteri di gestione della liquidazione, ivi compresi la rappresentanza della Società, la stipula di atti di alienazione dell'attivo e i rapporti con le Autorità pubbliche;

– Consulente Legale incaricato per la gestione del contenzioso e degli adempimenti giuridici connessi alla liquidazione;

– Soggetti terzi incaricati dalla Società per il compimento di specifiche attività nell'interesse della medesima;

– Collegio Sindacale.

L'attività è strutturata in modo da garantire:

I. separazione, all'interno di ciascuna operazione sensibile, tra il soggetto che avvia il procedimento, quello che lo esegue e/o conclude e quello che svolge l'attività di controllo;

II. tracciabilità (per iscritto su supporto cartaceo e/o informatico) di ciascun passaggio rilevante del processo mediante adeguato livello di formalizzazione;

III. esclusione di sistemi premianti, nei confronti dei soggetti dotati di poteri di spesa o di facoltà decisionali a rilevanza esterna, basati su obiettivi di risultato oggettivamente inadeguati.

5. Principi generali di comportamento.

Di seguito vengono indicati i divieti di carattere generale che devono essere osservati da tutti i destinatari del Modello di T.N.E..

In via generale è fatto divieto di:

a) porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, possano integrare direttamente o indirettamente le fattispecie di reato sopra considerate, ex artt. 24-25-25quinquiesdecies del Decreto;

b) violare i principi dettati nel Codice Etico nonché le regole contenute nel Modello (Parte Generale e Sezioni della Parte Speciale);

c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. o loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale ovvero che possa comunque procurare un indebito vantaggio per T.N.E.;

d) distribuire omaggi o regalie;

e) improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria a principi che non siano ispirati ai valori di senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;

f) in particolare, il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito o ribasso deve essere accordato dietro presentazione della documentazione di supporto e nel rispetto delle procedure gestionali previste;

g) effettuare prestazioni in favore di consulenti o partners commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o da svolgere;

h) effettuare pagamenti in contanti oltre la soglia prevista ai sensi di legge. In ogni caso i pagamenti in contanti devono essere effettuati nel rispetto dei principi gestionali esistenti e debitamente documentati;

i) non effettuare la registrazione documentale di ogni movimento finanziario;

j) promettere o erogare incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi inadeguati;

k) stabilire rapporti di collaborazione con dipendenti o ex dipendenti della P.A. di ogni qualifica e/o livello che abbiano svolto, nel periodo immediatamente precedente, attività di vigilanza o controllo nei confronti di T.N.E., sino al decorso di un periodo di tempo ragionevole (almeno tre anni) dal compimento di tali attività;

l) effettuare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, nazionali o comunitari, al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;

m) destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

n) indurre in errore, con artifici o raggiri, un organismo pubblico, nazionale o comunitario, al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società con danno dell'organismo pubblico interessato;

o) porre in essere atti di alienazione simulata o altri atti fraudolenti sui beni della Società idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva di imposte, sanzioni e interessi, in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000;

p) effettuare pagamenti preferenziali a favore di singoli creditori in violazione della par condicio creditorum, ovvero concordare con creditori privilegiati condizioni di favore non giustificate dalla graduazione legale dei crediti;

q) redigere il bilancio di liquidazione, il rendiconto annuale di cui all'art. 2490 c.c. o il bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 c.c. in modo non conforme al principio contabile OIC 5 o comunque tale da

rappresentare in modo non veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società in liquidazione.

6. Le procedure di gestione adottate da T.N.E..

Al fine di prevenire i reati sopra richiamati, è opportuno evidenziare quanto segue.

Nella fase di liquidazione, la Società ha cessato le attività produttive ordinarie. Il Liquidatore provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2487-bis e seguenti del Codice Civile, curando la realizzazione dell'attivo, l'estinzione del passivo e la predisposizione dei rendiconti periodici e del bilancio finale di liquidazione.

Con riferimento alla gestione dell'attivo liquidatorio, le operazioni di alienazione di beni immobili, mobili registrati e partecipazioni sono deliberate dal Liquidatore con atto scritto, previo eventuale ricorso a perizie di stima o valutazioni di esperti indipendenti. Ogni operazione è documentata e tracciata al fine di garantire la trasparenza e la verificabilità delle condizioni di realizzo.

Con riferimento ai rapporti residuali con la Pubblica Amministrazione, il Liquidatore è il referente esclusivo della Società nei confronti di Autorità di Vigilanza, Autorità Ispettive, Ufficiali e/o Agenti di Polizia Giudiziaria e dell'Autorità Giudiziaria, salvo delega scritta a professionisti esterni.

Per quanto concerne gli adempimenti fiscali e tributari connessi alla liquidazione, il Liquidatore si avvale di consulenti qualificati per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali del periodo di liquidazione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 74/2000 e della normativa tributaria vigente. Il bilancio finale di liquidazione è redatto in conformità al principio contabile OIC 5.

Il pagamento dei creditori avviene nel rispetto della par condicio creditorum e della graduazione legale dei crediti, con adeguata documentazione a supporto di ogni pagamento effettuato.

Per quanto concerne la procedura finalizzata ad ottenere eventuali rimborsi o a gestire posizioni creditorie nei confronti di organismi pubblici, il potere decisionale è in capo al Liquidatore; la fase operativa e di istruzione è di competenza dei consulenti incaricati, che provvedono alla tenuta e all'archiviazione della documentazione relativa.

7. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare

Il Liquidatore è tenuto a vigilare sul regolare svolgimento delle attività di liquidazione. Su mandato del Liquidatore il Responsabile Tecnico trasmette un report periodico trimestrale all'OdV fornendo adeguate informazioni sulle attività oggetto della presente Sezione della Parte Speciale e sullo stato di attuazione del sistema previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione.

Il Liquidatore è tenuto a comunicare all'OdV le operazioni di maggiore rilevanza economica o giuridica, tra cui le alienazioni dell'attivo di valore significativo, la definizione di contenziosi con enti pubblici e la stipula di accordi transattivi con creditori pubblici, al fine di consentire all'OdV di valutare la conformità delle operazioni al Modello.

Il Liquidatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente all'OdV ogni violazione delle procedure e delle disposizioni di legge applicabili nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Parte Speciale, in particolare con riferimento a quelle violazioni che possano determinare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione e attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione del Liquidatore, darne tempestiva comunicazione al Collegio Sindacale proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente parte speciale, delle procedure gestionali nonché di istruzioni operative, ove previste, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

8. Le funzioni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda a quanto prescritto nel Regolamento dell'Organismo e nella Parte Generale del Modello. In considerazione della fase di liquidazione e della maggiore concentrazione dei poteri decisionali in capo al Liquidatore, l'OdV svolge attività di monitoraggio con cadenza trimestrale sulle operazioni rientranti nelle aree di rischio individuate dalla presente Sezione I, con particolare attenzione alle operazioni di alienazione dell'attivo, alla correttezza degli adempimenti fiscali e tributari del periodo di liquidazione e al rispetto della par condicio creditorum.